

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 554/81 del Consiglio, del 27 febbraio 1981, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi che battono bandiera della Spagna 1**

- Regolamento (CEE) n. 555/81 della Commissione, del 3 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. 9

- Regolamento (CEE) n. 556/81 della Commissione, del 3 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11

- ★ **Regolamento (CEE) n. 557/81 della Commissione, del 2 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78, relativo alle modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine 13**

- ★ **Regolamento (CEE) n. 558/81 della Commissione, del 2 marzo 1981, che completa, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 3230/80 per quanto concerne il tasso speciale per la conversione in dracme dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati . . 14**

- ★ **Regolamento (CEE) n. 559/80 della Commissione, del 3 marzo 1981, che fissa, per la campagna 1980/1981, il prezzo medio del mercato mondiale, il rendimento indicativo e l'importo della diminuzione d'aiuto pagabile in Grecia per i semi di lino 15**

- Regolamento (CEE) n. 560/81 della Commissione, del 3 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . 17

- Regolamento (CEE) n. 561/81 della Commissione, del 3 marzo 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 19

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

81/73/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione medica 21**

81/74/CECA :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 febbraio 1981, relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 22**

81/75/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 17 febbraio 1981, recante modifica all'allegato II, parte 2, della direttiva 72/276/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili 23**

Commissione

81/76/CEE :

- ★ **Raccomandazione della Commissione, dell'8 gennaio 1981, relativa all'accelerazione della liquidazione dei sinistri, nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli 27**

81/77/CEE :

- Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1981, che fissa gli importi massimi per la fornitura di buttermilk a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3390/80 28

81/78/CEE :

- Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1981, che fissa gli importi massimi per la fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3391/80. 29

81/79/CEE :

- Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1981, che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3392/80 30

81/80/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1981, concernente l'erogazione di assistenza finanziaria nel quadro delle misure supplementari istituite a favore del Regno Unito (Wales) 31**

81/81/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1981, concernente l'erogazione di assistenza finanziaria nel quadro delle misure supplementari istituite a favore del Regno Unito (North-West of England) 32**

81/82/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 gennaio 1981, che modifica il regime d'importazione, istituito con decisione 80/1278//CEE del Consiglio, applicato in Francia nei confronti della Cecoslovacchia per il miele naturale 33**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 554/81 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1981

che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi che battono bandiera della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 15 aprile 1980 la Comunità e la Spagna hanno firmato un accordo sulla pesca⁽¹⁾; che, in base al suo articolo 12, esso è applicabile a decorrere dal momento della firma;

considerando che la Comunità ha approvato questo accordo con il regolamento (CEE) n. 3062/80⁽²⁾;

considerando che la Comunità e la Spagna si sono consultate, secondo la procedura fissata nell'accordo, sulle condizioni di esercizio della pesca da applicare alle navi di ciascuna delle parti nella zona di pesca dell'altra parte durante il 1981; che queste consultazioni sono state portate a termine soltanto il 17 febbraio 1981;

considerando che in seguito a queste consultazioni, la delegazione della Comunità si è impegnata a raccomandare alle proprie autorità di adottare per il periodo considerato talune misure che autorizzano l'esercizio della pesca da parte delle navi spagnole nelle zone di pesca degli Stati membri oggetto della normativa comunitaria sulla pesca;

considerando che l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi spagnole in tali zone è stato autorizzato per il periodo dal 1° al 30 gennaio 1981, in virtù del regolamento (CEE) n. 3305/80⁽³⁾; che tali attività sono interrotte dal 1° febbraio 1981;

considerando che, per evitare un prolungamento di questa interruzione, è necessario adottare misure idonee a titolo provvisorio sulla base dell'articolo 103 del trattato, fatta salva la loro successiva inclusione nella politica agricola comune;

considerando che è opportuno limitare la validità di queste misure provvisorie ad un periodo massimo di

quattro mesi e fissare i quantitativi la cui pesca è autorizzata in questo periodo tenendo conto dell'aspetto stagionale di talune attività di pesca nonché delle eventuali variazioni dei quantitativi di pescato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sole catture che le navi battenti bandiera della Spagna sono autorizzate ad effettuare dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 maggio 1981, nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia nautiche e che forma oggetto della normativa comunitaria sulla pesca, sono quelle di cui all'allegato I, effettuate nel limite dei quantitativi ivi indicati e secondo le condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. L'esercizio delle attività di pesca è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza, rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, nonché al rispetto delle misure di conservazione e di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Il numero delle licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera della Spagna è fissato all'allegato 1, punto 3.

Articolo 3

1. All'atto del deposito di ogni richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a) nome della nave;
- b) numero d'immatricolazione;

⁽¹⁾ GU n. C 263 del 10. 10. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 322 del 28. 11. 1980, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 33.

- c) lettere e cifre esterne d'identificazione ;
- d) porto d'immatricolazione ;
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto ;
- g) potenza del motore ;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio ;
- i) metodo di pesca previsto ;
- j) zona di pesca prevista ;
- k) specie di pesci che si intendono catturare ;
- l) periodo per il quale è chiesta la licenza.

2. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca, ognuna deve essere munita di una licenza che indica tale metodo di pesca.

3. Tuttavia, per la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettere b) e c), può essere rilasciata, su richiesta, una sola licenza per due navi le cui caratteristiche segnalatiche siano indicate simultaneamente nella licenza.

Per ciascuno di questi tipi di pesca, le autorità spagnole presentano un elenco comprendente un numero di navi che non supera quello fissato all'allegato I, punto 3, ultima colonna, indicando per quali navi è richiesta una licenza o una licenza raggruppata e, se del caso, la durata richiesta di validità.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettere d) ed e); tali licenze sono numerate e non nominative.

Le autorità spagnole comunicano alla Commissione periodicamente ed anteriormente all'inizio delle attività di pesca l'elenco delle navi che utilizzano le licenze numerate nel corso del periodo seguente.

5. I capitani delle navi munite di licenze devono rispettare le condizioni speciali previste nell'allegato II. Queste condizioni fanno parte della licenza.

Per la pesca del tonno e del pesce castagna si esige il rispetto soltanto dei punti 1 e 2 di queste condizioni speciali.

6. Ciascuna nave può detenere una sola licenza.

Articolo 4

1. Il capitano della nave che detiene una licenza per la pesca prevista all'allegato I, punto 3, lettera a), deve comunicare alla Commissione, tramite una stazione radio degli Stati membri, le informazioni specificate nella licenza stessa.

2. Per gli altri tipi di pesca, tranne la pesca del tonno, le licenze possono essere invalidate se il quinto

e il ventesimo giorno di ogni mese la Commissione non dispone dei dati, comunicati dalle competenti autorità spagnole, sulle catture effettuate da ogni nave e sugli sbarchi effettuati in ogni porto durante la quindicina precedente.

Articolo 5

1. È vietata la pesca con reti da imbrocco.
2. Le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo di pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzati.

Articolo 6

1. Le catture accessorie sono autorizzate nei limiti dei quantitativi indicati all'allegato I, punto 2.
2. Le navi che esercitano la pesca del tonno non possono pescare nessun prodotto della pesca diverso dai tonnidi; esse non possono avere a bordo nessun prodotto della pesca diverso dai tonnidi, tranne le acciughe destinate a servire da esca viva.

Articolo 7

Le licenze cui si riferisce il punto 3, lettera b), dell'allegato I cessano di essere valide dal 1° marzo 1981.

Articolo 8

1. Le licenze rilasciate in virtù del presente regolamento sono valide per un periodo di almeno due mesi a decorrere dal primo giorno di un mese e sino all'ultimo giorno di un mese. Le domande devono essere presentate al più tardi 15 giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere la validità.
2. La validità delle licenze può essere prorogata alle condizioni fissate al paragrafo 1.
3. Le licenze possono essere annullate in vista del rilascio di nuove licenze. L'annullamento decorre dal primo giorno del mese seguente la restituzione delle licenze alla Commissione.

Le nuove licenze sono rilasciate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 9

1. La validità delle licenze scade non appena sia constatato che i quantitativi di cui all'allegato I, punto 1, sono esauriti.
2. Le navi per cui non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non possono essere autorizzate a pescare nella zona di cui all'articolo 1 per un periodo da 4 a 12 mesi.

Articolo 10

1. La pesca non può essere esercitata in una zona, all'interno delle divisioni CIEM VI e VII, situata a sud di 56°30' latitudine nord, ad est di 12° longitudine ovest e a nord di 50°30' latitudine nord.
2. La pesca prevista nell'allegato I, punto 3, lettera c), non può essere esercitata a est di 1°48' ovest.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

ALLEGATO I

1. Contingenti di pesca

Specie	Divisioni CIEM	Quantitativi (in tonnellate)
Nasello	VI	615
	VII	2 100
	VIII	2 535
Altre specie costituenti catture accessorie della pesca diretto del nasello	VI	1 230
	VII	4 200
	VIII	5 070
Acciuga	VIII	29 000 ⁽¹⁾
Tonno e pesce castagna	Nessuna limitazione	

⁽¹⁾ Sono da sottrarre da questo quantitativo le catture effettuate da navi battenti bandiera della Spagna nella zona di pesca spagnola del golfo di Guascogna.

2. Catture accessorie ammesse

Specie pescata a titolo diretto	Specie pescata accessorie	Limiti ammessi delle catture accessorie
Nasello	Merluzzo bianco Eglefino Merlano Merluzzo giallo Carbonaro	Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 3 % delle catture totali che si trovano a bordo
	Clupeidi Scampi	Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 5 % delle catture totali che si trovano a bordo
	Sogliola Passera di mare Acciuga	Le catture accessorie di queste specie non possono essere trattenute a bordo
Sardina	Suro	Le catture accessorie di questa specie non possono superare in peso il 10 % delle catture totali o il 10 % di qualsiasi campione di almeno 100 kg di pesce constatato a bordo, dopo cernita, nella stiva della nave
	Altre specie (compresi gli invertebrati)	Le catture accessorie di tutte le altre specie non possono essere trattenute a bordo

3. Numero di licenze che possono essere rilasciate per le varie divisioni CIEM

Tipo di pesca	Divisioni CIEM	Numero di licenze	Elenco completo delle navi
a) Navi per la pesca al nasello	VI	22 ⁽¹⁾	—
	VII	62 ⁽¹⁾	—
	VIII	58 ⁽¹⁾	—
b) Navi per la pesca delle sardine (navi per la pesca al cianciolo sotto 100 tsl)	VIII	40	71
c) Palangresi sotto 100 tsl	VIII a)	10	25
d) Pesca da navi non eccedenti 50 tsl, esercitata esclusivamente con canne da pesca	VIII	50	—
e) Navi che esercitano la pesca dell'acciuga a titolo di pesca principale	VIII	160	—
f) Tonnieri e navi che pescano il pesce castagna	VI, VII, VIII	Nessuna limitazione	

(1) Cifra fissata sulla base di una nave tipo avete potenza al freno uguale a 700 CV (BHP). Per le navi di potenza diversa si applicano i seguenti tassi di conversione :

Potenza	Coefficiente
Inferiore a 300 CV	0,57
Uguale o superiore a 300 CV, ma inferiore a 400 CV	0,76
Uguale o superiore a 400 CV, ma inferiore a 500 CV	0,85
Uguale o superiore a 500 CV, ma inferiore a 600 CV	0,90
Uguale o superiore a 600 CV, ma inferiore a 700 CV	0,96
Uguale o superiore a 700 CV, ma inferiore a 800 CV	1,00
Uguale o superiore a 800 CV, ma inferiore a 1 000 CV	1,07
Uguale o superiore a 1 000 CV, ma non superiore a 1 200 CV	1,11
Superiore a 1 200 CV	2,25
Palangresi diversi da quelli di cui sub 3 c)	0,33

Ai fini dell'applicazione di questi tassi di conversione alle «parejas» (pesca a coppia) e ai «trios» (pesca a tre), si sommano le potenze dei motori delle navi che vi partecipano.

ALLEGATO II

Condizioni speciali

1. La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave.
2. Le lettere e cifre di immatricolazione della nave munita di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile.
Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate.
3. I seguenti particolari devono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca :
 - 3.1. i quantitativi catturati, espressi in kg e ripartiti per specie ;
 - 3.2. la data e l'ora d'inizio e di fine dell'operazione di pesca ;
 - 3.3. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;
 - 3.4. il metodo di pesca utilizzato.
4. Diverse informazioni devono essere comunicate dalle navi munita di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex : 24 189 FISEU-B) tramite una delle stazioni radio menzionate al punto 6.1 e secondo lo scadenziario seguente :
 - 4.1. al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;
 - 4.2. al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;
 - 4.3. al momento di ogni cambio di settore CIEM all'interno delle zone definite ai punti 4.1 e 4.2 ;
 - 4.4. al momento di ogni ingresso in un porto della Comunità ;
 - 4.5. al momento di ogni uscita da un porto della Comunità ;
 - 4.6. ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di ingresso della nave nelle zone di cui al punto 4.1 o a decorrere dalla data di uscita dal porto di cui al punto 4.5.
5. Le informazioni di cui al punto 4 devono comprendere i seguenti dati :
 - 5.1. la data, l'ora e la posizione geografica nonché il riquadro CIEM ;
 - 5.2. i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie ;
 - 5.3. i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie ;
 - 5.4. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;
 - 5.5. i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie.
6. Le comunicazioni previste al punto 5 devono essere trasmesse secondo le condizioni seguenti :
 - 6.1. Ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell'elenco che segue :

<i>Nome della stazione radio</i>	<i>Segnale di chiamata</i>
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Oban	GNE
Pontpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL

Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portshead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC

6.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave munita di licenza, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

6.3. Contenuto delle comunicazioni

Le informazioni trasmesse in virtù della licenza secondo lo scadenario previsto al punto 4 devono comprendere, tenuto conto dei dati previsti al punto 5, gli elementi seguenti :

- il nome della nave ;
- l'indicativo radio ;
- le lettere e cifre esterne di identificazione ;
- il numero della licenza ;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa ;
- l'indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati sub 4 ;
- la posizione geografica e il riquadro CIEM ;
- i quantitativi catturati giacenti nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 6.4 ;
- i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture ;
- i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- il nome, il segnale di chiamata e, se del caso, il numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo ;
- il nome del comandante.

6.4. Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 6.3 :

- A: gambero boreale (*Pandalus borealis*)
- B: nasello (*Merluccius merluccius*)
- C: ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*)
- D: merluzzo (*Gadus morrhua*)
- E: eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)
- F: ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*)
- G: sgombro (*Scomber scombrus*)
- H: suro (*Trachurus trachurus*)
- I: pesce sorcio (*Coryphaenoides rupestris*)
- J: merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*)
- K: merlano (*Merlangus merlangus*)
- L: aringa (*Clupea harengus*)
- M: cicerello (*Ammodytes sp.*)
- N: spratto (*Clupea sprattus*)

-
- O: passera (*Pleuronectes platessa*)
 - P: merluzzo norvegese (*Trisopterus esmarkii*)
 - Q: molva (*Molva molva*)
 - R: altri
 - S: gamberetti (*Penaeidae*)
 - T: acciughe (*Engraulis encrasicolus*).
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 555/81 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1981

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2035/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificati;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 marzo 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2035/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	58,65
10.01 B	Frumento duro	64,05 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	18,04 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	21,58
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	58,49 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	7,72 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	47,50 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	96,49
11.01 B	Farine di segala	39,67
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	112,69
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	102,66

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 556/81 DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2036/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 marzo 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	15,86	15,86	16,73
10.02	Segala	0	11,24	11,24	11,24
10.03	Orzo	0	15,94	15,94	15,94
10.04	Avena	0	8,11	8,11	8,11
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	28,37	28,37	28,37	28,37
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	21,20	21,20	21,20	21,20
11.07 B	Malto torrefatto	0	24,71	24,71	24,71	24,71

REGOLAMENTO (CEE) N. 557/81 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78, relativo alle modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3155/80⁽³⁾, disciplina la presa in consegna dei prodotti del settore delle carni bovine da parte degli organismi d'intervento;

considerando che è necessario prevedere un termine per il pagamento dei prodotti, al fine di attuare un'armonizzazione tra le condizioni di acquisto applicate dagli organismi d'intervento, tenendo conto degli usi commerciali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2226/78 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. Il pagamento dei prodotti acquistati dall'organismo di intervento ha luogo tra il trentesimo ed il novantesimo giorno successivo al giorno della loro presa in consegna ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 261 del 26. 10. 1978, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 330 del 6. 12. 1980, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 558/81 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 1981****che completa, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 3230/80 per quanto concerne il tasso speciale per la conversione in dracme dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 146,

considerando che, a norma dell'articolo 22 dell'atto di adesione, gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II dell'atto sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato; che occorre pertanto completare il regolamento (CEE) n. 3230/80 della Commissione⁽¹⁾ per quanto concerne il tasso speciale per la conversione in dracme dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3230/80 è completato con la seguente lettera i):

• i) per la dracma:

1 dracma = 0,0168122 ECU •.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 336 del 13. 12. 1980, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 559/81 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1981

che fissa, per la campagna 1980/1981, il prezzo medio del mercato mondiale, il rendimento indicativo e l'importo della diminuzione d'aiuto pagabile in Grecia per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino dev'essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio ⁽²⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1977/80 ⁽⁴⁾, il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e costatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 18 agosto 1980 al 23 gennaio 1981; che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo mondiale del mercato mondiale per i semi di lino dev'essere fissato come in appresso indicato;

considerando che l'articolo 81, paragrafo 3, dell'atto d'adesione della Grecia prevede che l'importo dell'aiuto per i semi di lino raccolti in questo Stato membro è diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Grecia all'importazione di questo prodotto proveniente dai paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto; che tale rendimento dev'essere fissato sulla base dei criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori hanno comunicato alla Commis-

sione il risultato dei sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, di detto regolamento, relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 bis e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che, sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1980/1981, il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato a 28,17 ECU/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna 1980/1981, l'aiuto per i semi di lino è diminuito di 0,377 ECU/100 kg per i semi raccolti in Grecia.

Articolo 3

Per la campagna 1980/1981, il rendimento indicativo per i semi di lino è fissato:

a) per quanto riguarda il lino oleaginoso:

- a 2 130 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei dipartimenti francesi Aisne, Allier, Aube, Cher, Côte-d'Or, Deux-Sèvres, Eure, Eure-et-Loir, Essonne, Loiret, Nièvre, Oise, Seine-et-Marne, Yonne, Yvelines;
- a 1 810 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nel Regno Unito;
- a 1 500 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nella Repubblica federale di Germania, nonché nella regione italiana Toscana;
- a 1 225 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto in Danimarca, nonché nei dipartimenti francesi Ardennes, Dordogne, Haute-Marne, Indre, Loir-et-Cher, Marne, Meuse;

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 24.

- a 1 000 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle regioni italiane Calabria, Puglia;
- a 800 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre regioni della Comunità;

b) per quanto riguarda il lino tessile :

1. macerato non sgranato :

- a 1 550 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei Noord-Oost-Polder e Flevopolders nei Paesi Bassi ;
- a 1 395 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone dei Paesi Bassi, nonché nei Polders belgi ;
- a 1 050 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto in Francia nel dipartimento Nord, nelle zone costituite dai circondari seguenti : Bethune, Calais, Saint-Omer e dal cantone di Marquise del circondario di Boulogne ;
- a 900 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto in Francia negli altri cantoni del dipartimento di Pas-de-Calais e nei diparti-

menti Aisne, Seine-et-Marne, Somme, nonché nella altre regioni belghe ;

- a 780 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre regioni della Comunità.

2. diverso da quello macerato non sgranato :

- a 1 720 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei Noord-Oost-Polder e Flevopolders nei Paesi Bassi ;
- a 1 540 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone dei Paesi Bassi nonché nei Polders belgi ;
- a 1 270 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei dipartimenti francesi Oise e Seine-et-Marne ;
- a 1 145 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre regioni della Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1980.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 560/81 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1981

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 492/81⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 540/81⁽⁷⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 marzo 1981;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁸⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽¹⁰⁾ e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 492/81 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1981, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1981, pag. 68.

⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 B II a) ⁽²⁾	80,76	77,74
11.02 C I ⁽²⁾	96,54	93,52
11.02 D I ⁽²⁾	62,64	59,62
11.02 E II a) ⁽²⁾	111,25	105,21
11.02 F I ⁽²⁾	111,25	105,21
11.02 G I	49,88	43,84
11.07 A I a)	114,92	104,04
11.07 A I b)	88,62	77,74
11.08 A III	94,87	74,32
11.09	316,46	135,12

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 561/81 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 1981

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 505/81⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto

dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 505/81, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1981, pag. 54.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 marzo 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		3	4	5	6	7	8	9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato							
	Per esportazioni verso :							
	— l'URSS	—	—	—	—	—	—	—
	— la Cina	0	+ 5,00	+ 7,00	+ 10,00	+ 5,00	+ 5,00	0
	— gli altri paesi terzi	0	0	+ 2,00	+ 5,00	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	—	—	—	—
10.03	Orzo							
	Per esportazioni verso :							
	— l'URSS	—	—	—	—	—	—	—
	— gli altri paesi terzi	0	+ 5,00	+ 7,00	+ 7,00	0	—	—
10.04	Avena	0	0	0	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1981

relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione medica

(81/73/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

vista la decisione 75/364/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione medica ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che il Consiglio, con decisione 80/260/CEE ⁽²⁾, ha nominato il sig. Paolo Michele Erede membro supplente per il periodo che scade il 5 aprile 1982;

considerando che il governo italiano ha designato in data 5 gennaio 1981 il sig. Guido Testa per sostituire il sig. Paolo Michele Erede,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Guido Testa è nominato membro supplente del comitato consultivo per la formazione medica in sostituzione del sig. Paolo Michele Erede, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, vale a dire fino al 5 aprile 1982.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch A. van der KLAAUW

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 63 dell' 8. 3. 1980, pag. 24.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 9 febbraio 1981****relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio**

(81/74/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 18,

vista la decisione del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla designazione delle organizzazioni rappresentative chiamate a stabilire elenchi di candidati per il comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio⁽¹⁾

vista la decisione del Consiglio, del 25 novembre 1980, relativa alla nomina dei membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per il periodo fino al 24 novembre 1982⁽²⁾,

considerando che un seggio di membro del citato comitato nella categoria dei rappresentanti dei lavoratori si è reso vacante in seguito alle dimissioni del sig. Karl-Ernst Brosch comunicato al Consiglio il 26 gennaio 1981,

viste le candidature presentate il 26 gennaio 1981,

DECIDE :*Articolo unico*

Il sig. Karl-Heinz Sabellek è nominato membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in sostituzione del sig. Brosch, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 24 novembre 1982.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente***G. BRAKS**

⁽¹⁾ GU n. L 283 del 28. 10. 1980, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 2. 12. 1980, pag. 20.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 17 febbraio 1981****recante modifica all'allegato II, parte 2, della direttiva 72/276/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili**

(81/75/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vito il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (4) prescrive l'etichettatura obbligatoria sulla composizione fibrosa dei prodotti tessili;

considerando che, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 71/307/CEE, la direttiva 72/276/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni metodi di analisi quantitative di mischie binarie di fibre tessili (5) stabilisce tredici metodi uniformi di analisi, relative alla maggior parte dei prodotti tessili composti di mischie binarie ed esistenti sul mercato;

considerando che i prodotti tessili, composti di polipropilena e talune altre fibre, nonché i prodotti composti di clorofibre a base di omopolimeri di cloruro di vinile e talune altre fibre, egualmente sottoposti all'obbligo dell'etichettatura di cui alla direttiva 71/307/CEE, non sono coperti dalla direttiva 72/276/CEE e che è pertanto opportuno stabilire i metodi uniformi di analisi applicabili a questi prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I metodi particolari n. 14 e n. 15 di cui all'allegato della presente direttiva sono aggiunti all'allegato II, parte 2, della direttiva 72/276/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di un anno dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché essa possa presentare le proprie osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D.F. van der MEI

(1) GU n. C 283 del 13. 11. 1979, pag. 4.

(2) GU n. C 117 del 12. 5. 1980, pag. 80.

(3) GU n. C 113 del 7. 5. 1980, pag. 35.

(4) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16.

(5) GU n. L 173 del 31. 7. 1972, pag. 1.

*ALLEGATO***METODI D'ANALISI QUANTITATIVA DI ALCUNE MISCHIE BINARIE DI FIBRE TESSILI***METODO N. 14***POLIPROPILENICA E DETERMINATE ALTRE FIBRE****(Procedimento allo xilene)****1. CAMPO D'APPLICAZIONE**

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di :

1. polipropilenica (31)
con
2. lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), acetato (17), cupro (19), modal (20), triacetato (22), viscosa (23), acrilica (24), • poliammidica • o • nylon • (28), poliestere (29) e vetro tessile (38).

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, la fibra polipropilenica è sciolta in xilene bollente. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, è espressa come percentuale della massa secca della mischia. La percentuale di fibra polipropilenica si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)**3.1. Apparecchiatura**

- i) matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato;
- ii) refrigerante a ricadere (adatto per liquidi ad elevato punto di ebollizione), con giunto a smeriglio adattabile ai matracci conici i).

3.2. Reattivo :

xilene, distillante tra 137 e 142 °C.

Nota :

Questo reattivo è molto infiammabile e dà vapori tossici per cui si devono prendere tutte le precauzioni del caso durante l'impiego.

4. PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali, e procedere quindi come segue :

Porre la provetta pesata nel matraccio conico [3.1.i)] ed aggiungervi 100 ml di xilene (3.2) per ogni grammo di materiale. Applicare il refrigerante [3.1.ii)], portare ad ebollizione e mantenerla per 3 minuti. Decantare immediatamente il liquido caldo su un crogiolo filtrante tarato (vedi nota 1). Ripetere questo trattamento per altre 2 volte utilizzando ogni volta 50 ml di solvente fresco.

Lavare per due volte consecutive il residuo rimasto nel matraccio conico con porzioni di 30 ml di xilene bollente e quindi per altre due volte con porzioni di 75 ml di etere di petrolio (1.3.2.1 delle considerazioni generali). Dopo il secondo lavaggio con etere di petrolio, filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante e trasferire le fibre residue nel crogiolo stesso mediante una piccola quantità supplementare di etere di petrolio. Fare evaporare il solvente, essiccare il crogiolo e il residuo, lasciare raffreddare e pesare.

Note :

1. Il crogiolo filtrante su cui sarà decantato lo xilene deve essere preriscaldato.
2. Dopo le operazioni con xilene bollente e prima di introdurre l'etere di petrolio, controllare che il matraccio conico contenente il residuo sia sufficientemente raffreddato.
3. Per diminuire i pericoli dell'infiammabilità e della tossicità del solvente, per gli operatori, possono essere utilizzati apparecchi per l'estrazione a caldo e appropriati procedimenti d'analisi, che diano identici risultati (1).

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di confidenza dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di probabilità del 95 %.

*METODO N. 15***CLOROFIBRE (A BASE DI OMOPOLIMERI DI CLORURO DI VINILE) E DETERMINE ALTRE FIBRE**

(Procedimento all'acido solforico concentrato)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di :

1. clorofibre (25) a base di omopolimeri di cloruro di vinile (surclorati o non) con
2. cotone (5), acetato (17), cupro (19), modal (20), triacetato (22), viscosa (23), determinate fibre acriliche (24), determinate fibre modacriliche (27), « poliammidica » o « nylon » (28) e poliestere (29).

Il metodo si applica alle modacriliche che danno una soluzione limpida per immersione in acido solforico concentrato ($d_{20} = 1,84$ g/ml).

Questo metodo può essere usato invece dei metodi n. 8 e n. 9.

2. PRINCIPIO

Le fibre menzionate al punto 2 del paragrafo 1 sono eliminate da una massa secca nota della miscchia, per dissoluzione nell'acido solforico concentrato ($d_{20} = 1,84$ g/ml). Il residuo, costituito dalla clorofibra, è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, è espressa come percentuale della massa secca della miscchia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli menzionati nelle considerazioni generali)**3.1. Apparecchiatura :**

- i) matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato ;
- ii) bacchetta di vetro con punta schiacciata.

(1) Si veda, ad esempio, l'apparecchiatura descritta nel Mellind Textilberichte 56 (1975), pag. 643-645.

3.2. Reattivi :

- i) acido solforico concentrato ($d_{20} = 1,84 \text{ g/ml}$);
- ii) acido solforico in soluzione acquosa al 50 % circa (m/m) di acido solforico.
Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 400 ml di acido solforico ($d_{20} = 1,84 \text{ g/ml}$) a 500 ml d'acqua distillata. Quando la soluzione è raffreddata a temperatura ambiente portarla ad 1 litro con acqua;
- iii) soluzione diluita di ammoniaca.
Diluire a un litro con acqua distillata 60 ml di una soluzione concentrata di ammoniaca ($d_{20} = 0,880 \text{ g/ml}$).

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere quindi come segue :

Porre la provetta pesata nel matraccio conico [3.1.i)] ed aggiungervi 100 ml di acido solforico [3.2.i)] per grammo di materiale.

Lasciare a riposo per 10 minuti a temperatura ambiente, agitando di tanto in tanto la provetta con la bacchetta di vetro. Nel caso si tratti di tessuto o di tessuto maglia, premerlo contro la parete del matraccio conico con la bacchetta di vetro, esercitando una leggera pressione per separare la materia disciolta dall'acido solforico.

Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio conico altri 100 ml di acido solforico [3.2.i)] e ripetere la stessa operazione. Versare il contenuto del matraccio conico nel crogiolo, aiutandosi con la bacchetta di vetro per il trasferimento dei residui fibrosi. Se necessario aggiungere nel matraccio conico un poco di acido solforico concentrato [3.2.i)] per trasferire le fibre che sono eventualmente rimaste aderenti alle pareti. Vuotare il crogiolo per aspirazione; eliminare il filtrato del matraccio conico o cambiare il matraccio. Lavare quindi consecutivamente il residuo nel crogiolo con la soluzione di acido solforico al 50 % [3.2.ii)] con acqua distillata o deionizzata (I.3.2.3 delle considerazioni generali), con la soluzione di ammoniaca [3.2.iii)], e infine lavare a fondo con acqua distillata o deionizzata, vuotando completamente il crogiolo per aspirazione dopo ogni aggiunta. (Non applicare l'aspirazione durante l'operazione di lavaggio, ma soltanto quando il liquido sia scolato per gravità).

Essiccare il crogiolo e il residuo, lasciar raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di $\cdot d \cdot$ è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materiali tessili, i limiti di affidabilità dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di probabilità del 95 %.

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1981

relativa all'accelerazione della liquidazione dei sinistri, nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli

(81/76/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155,
considerando che nella Comunità la circolazione stradale è una delle cause più importanti di incidenti;
considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio il 7 agosto 1980 una proposta di seconda direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli; che tale proposta mira a ridurre determinate divergenze tuttora sussistenti tra i regimi di assicurazione RCA obbligatori nei vari Stati membri, in modo che le vittime di incidenti stradali fruiscano di una protezione equivalente in tutti gli Stati membri;
considerando tuttavia che tale proposta non tratta le procedure di liquidazione dei sinistri; che non è possibile istituire in tutti gli Stati membri una procedura uniforme di comunicazione dei processi verbali, soprattutto a causa dei diversi principi di ordine pubblico che informano l'organizzazione giurisdizionale;
considerando che ritardi talvolta eccessivi intercorrono fra il verificarsi di un incidente stradale e la liquidazione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore del responsabile; che tali ritardi recano un incontestabile pregiudizio alle vittime;
considerando che nella maggior parte dei casi i ritardi sono dovuti alla lentezza dei procedimenti giudiziari in cui si accertano le responsabilità e si determinano gli importi dei risarcimenti;

considerando che in taluni Stati membri sono stati istituiti meccanismi che consentono alle parti interessate e ai rispettivi assicuratori di poter accedere più rapidamente ai processi verbali contenenti gli elementi di fatto indispensabili alla liquidazione del sinistro; che è opportuno incoraggiare la diffusione di tali sistemi,

HA FORMULATO
LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano tutte le misure utili al fine di facilitare la trasmissione agli interessati dei verbali e degli altri documenti necessari alla liquidazione degli indennizzi dell'assicurazione che copre la responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli.

Articolo 2

Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti presi in base alla presente raccomandazione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1981.

Per la Commissione

Christopher TUGENDHAT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1981

che fissa gli importi massimi per la fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3390/80

(81/77/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3390/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil, a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fabbricazione e le spese di fornitura di 1 700 tonnellate di butteroil, destinato a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1488/79⁽⁵⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ogni partita messa in gara un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3390/80 sono fissati come segue:

- Partita D: 755 041 ECU
- Partita E: 1 132 025 ECU
- Partita F: 755 041 ECU
- Partita K: 1 184 864 ECU

Per quanto concerne le partite B, C e H non è dato seguito alla gara.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 356 del 30. 12. 1980, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 18. 7. 1979, pag. 20.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1981

che fissa gli importi massimi per la fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3391/80

(81/78/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3391/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fabbricazione e le spese di fornitura di 900 tonnellate di burro, destinato a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di burro a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1488/79⁽⁵⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ogni partita messa in gara un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3391/80 sono fissati come segue:

- Partita C: 583 627 ECU (D)
- Partita D: 292 173 ECU (D)
- Partita E: 583 627 ECU (D)
- Partita F: 292 173 ECU (D)
- Partita G: 584 346 ECU (D)
- Partita H: 292 892 ECU (D)

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 356 del 30. 12. 1980, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 18. 7. 1979, pag. 20.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1981

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3392/80

(81/79/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3392/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per le spese di fornitura di 9 000 tonnellate di latte scremato in polvere destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1488/79⁽⁵⁾, le offerte presentate per quanto concerne la partita F possono riguardare un quantitativo parziale di 500 tonnellate o un multiplo di 500 tonnellate del totale della partita interessata;

considerando che l'articolo 16 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ciascuna partita oggetto della gara, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3392/80 sono fissati come segue:

— Partita A1 :	9 954 ECU
— Partita A2 :	10 815 ECU
— Partita A3 :	9 594 ECU
— Partita A4 :	10 243 ECU
— Partita B1 :	10 294 ECU
— Partita B2 :	12 385 ECU
— Partita B3 :	15 045 ECU
— Partita B4 :	11 079 ECU
— Partita C :	12 385 ECU
— Partita D1 :	13 566 ECU
— Partita D2 :	10 462 ECU
— Partita E1 :	12 385 ECU
— Partita E2 :	11 461 ECU
— Partita F :	678 624 ECU (D) ⁽⁶⁾
— Partita G :	748 779 ECU (D)
— Partita K :	153 224 ECU (D)
— Partita L :	154 058 ECU (D)
— Partita N :	372 494 ECU (D)
— Partita V :	686 786 ECU (D)

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 356 del 30. 12. 1980, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 18. 7. 1979, pag. 20.

⁽⁶⁾ Per una quantità parziale di 500 tonnellate.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1981

concernente l'erogazione di assistenza finanziaria nel quadro delle misure supplementari istituite a favore del Regno Unito (Wales)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/80/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2744/80 del Consiglio, del 27 ottobre 1980, che istituisce misure supplementari a favore del Regno Unito (1),

considerando che con decisione 81/25/CEE della Commissione (2) è stato accordato un contributo finanziario a dei sottoprogrammi previsti nel programma speciale per il Wales;

considerando che una parte di questo contributo finanziario, corrispondente alla somma di 92,1 milioni di UCE è stato imputato sugli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio 1980;

considerando che la restante parte di detto contributo finanziario, corrispondente a 58,4 milioni di ECU, avrebbe dovuto essere oggetto di una decisione allorché gli stanziamenti sarebbero stati disponibili;

considerando che il bilancio 1981 è stato adottato e che gli stanziamenti sono dunque disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contributo finanziario di un importo di 58,4 milioni di ECU è accordato a dei sottoprogrammi previsti nel programma speciale per il Wales. Detto importo si aggiunge all'importo di 92,1 milioni di UCE che è già stato concesso agli stessi sottoprogrammi con decisione 81/25/CEE.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Per la Commissione

Antonio GIOLITTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 284 del 29. 10. 1980, pag. 4.

(2) GU n. L 44 del 17. 2. 1981, pag. 20.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 1981****concernente l'erogazione di assistenza finanziaria nel quadro delle misure supplementari istituite a favore del Regno Unito (North-West of England)**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/81/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2744/80 del Consiglio, del 27 ottobre 1980, che istituisce misure supplementari a favore del Regno Unito ⁽¹⁾,considerando che con decisione 81/26/CEE della Commissione ⁽²⁾ è stato accordato un contributo finanziario a dei sottoprogrammi previsti nel programma speciale per il North-West of England ;

considerando che una parte di questo contributo finanziario, corrispondente alla somma di 101,4 milioni di UCE stato imputato sugli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio 1980 ;

considerando che la restante parte di detto contributo finanziario, corrispondente a 64,3 milioni di ECU, avrebbe dovuto essere oggetto di una decisione allorché gli stanziamenti sarebbero stati disponibili ;

considerando che il bilancio 1981 è stato adottato e che gli stanziamenti sono dunque disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un contributo finanziario di un importo di 64,3 milioni di ECU è accordato a dei sottoprogrammi previsti nel programma speciale per il North-West of England. Detto importo si aggiunge all'importo di 101,4 milioni di UCE che è già stato concesso agli stessi sottoprogrammi con decisione 81/26/CEE.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1981.

Per la Commissione

Antonio GIOLITTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 29. 10. 1980, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1981, pag. 22.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 gennaio 1981****che modifica il regime d'importazione, istituito con decisione 80/1278/CEE del Consiglio, applicato in Francia nei confronti della Cecoslovacchia per il miele naturale****(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(81/82/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3286/80 del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativo ai regimi d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,considerando che la decisione 80/1278/CEE⁽²⁾ ha fissato i contingenti d'importazione che gli Stati membri devono aprire nei confronti dei paesi a commercio di Stato per l'anno 1981;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3286/80, il governo francese ha informato gli altri Stati membri e la Commissione della propria richiesta che venga apportata una modifica al regime d'importazione istituito con la decisione predetta, applicato in Francia nei confronti della Cecoslovacchia per il miele naturale (voce 04.06 della tariffa doganale comune);

considerando che la misura in esame non sembra atta ad ostacolare l'ulteriore uniformazione dei regimi d'importazione applicati negli Stati membri né a

pregiudicare il buon funzionamento del mercato comune e che, di conseguenza, è opportuno adottarla,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese apre, a titolo eccezionale per il 1981, un contingente supplementare per l'importazione dalla Cecoslovacchia di miele naturale (voce 04.06 della tariffa doganale comune) per un importo di 252 000 FF.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 353 del 29. 12. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1980, pag. 1.

